



Fondazione Orchestra Haydn

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/04/2005	31/12/2006	1%	paga base, contingenza, edr, incentivo di merito, anzianità	1%	paga base, contingenza, edr, incentivo di merito, anzianità	25%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	paga base, contingenza, edr, incentivo di merito, anzianità	1%	paga base, contingenza, edr, incentivo di merito, anzianità	25%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
20/04/2005	31/12/2000	2%; 2,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 20/04/2005
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dal 20/04/2005 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è data dal valore cumulato di paga base, indennità di contingenza, edr, incentivo di merito, aumenti periodici di anzianità, per 12 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Accordo integrativo 20/04/2005: "Ai soli lavoratori in servizio alla data dell'1 gennaio 2005 che aderiranno al Fondo pensione Laborfonds viene riconosciuta, se richiesta, la retroattività della contribuzione a partire dalla suddetta data nei termini dei punti 2, 3 e 4. Tale facoltà va esercitata dal lavoratore entro il 31 maggio 2005."

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLA FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN

Indice:

11/05/2007 CCNL Enti lirici

20/04/2005 Verbale d'accordo Fondazione Orchestra Haydn

23/11/2004 Accordo integrativo aziendale Fondazione Orchestra Haydn

01/06/2000 CCNL Enti lirici

27/01/2000 CCNL Enti lirici

11/05/2007

Verbale di accordo

Il giorno 11/5/2007, l'A.N.FO.L.S., la SLC-CGIL la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, la FIALS-CISAL,
- considerato l'obiettivo a suo tempo individuato e condiviso di prefigurare per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni liriche e sinfoniche forme di previdenza complementare a carattere volontario;
- preso atto dell'impraticabilità dell'ipotesi di costituire uno specifico Fondo di previdenza complementare per il comparto dello spettacolo;

- avuto riguardo all'attuale panorama generale dei fondi di previdenza complementare;
convengono di realizzare l'obiettivo sopra indicato mediante adesione al Fondo nazionale pensione complementare Byblos.

Convengono altresì che:

a) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo Byblos tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa Fondazione nell'arco dell'anno solare, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali;

b) l'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle Fondazioni ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore che è così fissata:

- per gli anni 2007 e 2008 -> 0,50% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, edr, ear, aumenti periodici di anzianità;

- a decorrere dall'anno 2009 -> 1% calcolato sui seguenti elementi della retribuzione contrattuale nazionale: minimo tabellare, contingenza, edr, ear, aumenti periodici di anzianità;

c) l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle Fondazioni unicamente nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo Byblos e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente;

d) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29/4/1993 è prevista, in caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno;

e) i contributi a carico delle Fondazioni e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo Byblos;

f) eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle Fondazioni liriche e sinfoniche, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al Fondo Byblos, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendali sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

Le parti si riservano di esaminare la possibilità di ampliare l'ambito di iscrivibilità a Byblos estendendolo ai contratti a termine di durata pari o superiore a 6 mesi non consecutivi presso la stessa Fondazione nell'arco dell'anno solare.

L'Anfols, la Slc-Cgil, la Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil e la Fials-Cisal, contestualmente alla sottoscrizione in data odierna dell'accordo per la previdenza complementare del Personale dipendente dalle Fondazioni liriche e sinfoniche, convengono sulla necessità di procedere con ogni sollecitudine al rinnovo complessivo del contratto

collettivo nazionale di lavoro, di cui la previdenza complementare costituiva e costituisce solo un momento, seppure di particolare rilievo sociale e politico.

Ritengono urgente ed imprescindibile, per quanto riguarda la disciplina normativa dei rapporti di lavoro, la ricerca di soluzioni tese al perseguimento delle migliori condizioni di efficacia, efficienza e qualità dell'attività produttiva, nel rispetto delle professionalità dei lavoratori e delle esigenze artistiche e produttive delle Fondazioni. A tal fine le parti concordano di tornare ad incontrarsi entro il 15/6/2007 per confrontare le rispettive posizioni ed elaborazioni in merito al rinnovo contrattuale definendo, nel corso della prima riunione, il calendario degli incontri.

20/04/2005

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 20 aprile 2005 le segreterie SLC/CGIL – GKW/AGB e FISTEL/CISL e la Fondazione Orchestra Haydn hanno concordato quanto segue:

La Fondazione Orchestra Haydn, stante quanto disposto dal CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 27 gennaio 2000 recepito dall'accordo integrativo aziendale del 23 novembre 2004, che prevede l'istituzione della previdenza complementare, al fine di consentire ai dipendenti di poter aderire al Fondo regionale Laborfonds, SLC/CGIL – GKW/AGB e FISTEL/CISL convengono quanto segue:

- 1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare Laborfonds tutti i lavoratori, non in prova, che volontariamente vi aderiscano.
- 2) l'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1% entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: paga base, indennità di contingenza, edr, incentivo di merito, aumenti periodici di anzianità-. Ferma restando la contribuzione minima prevista può optare per una contribuzione pari al:
2% della retribuzione utile al calcolo del TFR
2,4% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
- 3) l'obbligo contributivo a carico della Fondazione sarà assunto nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di scio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
- 4) per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori, è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
- 5) i contributi a carico della Fondazione e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.
- 6) ai soli lavoratori in servizio alla data dell'1 gennaio 2005 che aderiranno al Fondo pensione Laborfonds viene riconosciuta, se richiesta, la retroattività della contribuzione a partire dalla suddetta data nei termini dei punti 2, 3 e 4. Tale facoltà va esercitata dal lavoratore entro il 31 maggio 2005.

23/11/2004

Accordo integrativo aziendale 2005-2007

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn e i dipendenti è regolato dal CCNL degli Enti Lirici e Sinfonici.

(...)

18. Pensione integrativa

In conformità all'art. 35 del CCNL si concorda l'adesione della Fondazione alla pensione integrativa regionale Laborfonds.

01/06/2000

Art. 35 - Previdenza complementare.

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche di un Fondo di previdenza complementare.

Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca un'intesa quadro di riferimento sulla materia, s'incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del CCNL del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.00, le parti s'incontreranno per ogni conseguente determinazione.

In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che:

(1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscono di un Fondo di previdenza aziendale. Le parti si riservano di valutare la possibilità di adesione al Fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.

(2) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari all'1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici d'anzianità.

(3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle Fondazioni nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto

della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

(4) Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell'anno.

(5) I contributi a carico delle Fondazioni e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito e operante.

(6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendali sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

(7) Le parti s'impegnano a un monitoraggio entro il 31.7.00 delle forme di previdenza complementare in atto in sede aziendale.

27/01/2000

11) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti condividono l'obiettivo di perseguire la costituzione per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche di un Fondo di previdenza complementare.

Preso atto delle prospettive emergenti per l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto produca una intesa-quadro di riferimento sulla materia, s'incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del CCNL del personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro il 31.12.00, le parti s'incontreranno per ogni conseguente determinazione.

In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora inteso che:

1) saranno soci e destinatari delle prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi aderiscano, esclusi i lavoratori che già fruiscono di un Fondo di previdenza aziendale. Le parti si riservano di valutare la possibilità di adesione al Fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.

2) L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari all'1% e una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici d'anzianità.

3) L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sarà assunto dalle Fondazioni nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano

successivamente.

4) Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del TFR maturando nell'anno. Per tutti gli altri lavoratori è previsto il versamento al Fondo di una quota pari al 25% del TFR maturando nell'anno.

5) I contributi a carico delle Fondazioni e dei lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante.

6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede aziendale antecedentemente al D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti contributivi in atto aziendali sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti dal presente accordo.

7) Le parti s'impegnano ad un monitoraggio entro il 31.7.00 delle forme di previdenza complementare in atto in sede aziendale.
